

TAR Torino 17/06/1999 n. 422

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo modificato e integrato dall'art. 7 L. 18 novembre 1998 n. 415, che disciplina il procedimento per l'individuazione e l'esclusione delle offerte anomale nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, deve essere interpretato nel senso che il taglio delle offerte estreme, ossia il 10% di quelle di maggiore e minore ribasso, non vale solo ai fini del calcolo della prima media - cioè la media dei ribassi - ma anche a quelli della seconda, ossia la media degli scostamenti della media prima determinata